

Codice A1814B

D.D. 21 novembre 2022, n. 3541

Autorizzazione idraulica per interventi idraulici sull'asta del rio Ormea, indicati all'interno del progetto: "Richiesta autorizzazione lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesti idrogeologici con regimazione delle acque dei versanti e rifacimento ponte su rio Ormea", in Comune di Solonghelo (AL). Richiedente: Comune di Solonghelo (AL).



ATTO DD 3541/A1814B/2022

DEL 21/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica per interventi idraulici sull'asta del rio Ormea, indicati all'interno del progetto: "Richiesta autorizzazione lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesti idrogeologici con regimazione delle acque dei versanti e rifacimento ponte su rio Ormea", in Comune di Solonghelo (AL). Richiedente: Comune di Solonghelo (AL).

Il Comune di Solonghelo, con nota prot. 0000643/2022 del 18-05-2022 (assunta a nostro prot. 21230 del 20-05-2022) ha presentato istanza per il rilascio di autorizzazione idraulica e concessione demaniale per interventi idraulici sull'asta del rio Ormea, in Comune di Solonghelo (AL), comprendenti:

- il rifacimento del ponticello in fregio a via Giuseppe Garibaldi e relative opere idrauliche;
- la realizzazione di una scogliera per uno sviluppo complessivo di 115 metri a monte e 60 metri a valle del ponticello di cui sopra;
- la realizzazione di opera di confluenza del rio Solonghelo in ingresso nel rio Ormea a valle del ponticello.

Tale intervento è stato finanziato con fondi previsti dal Decreto del 23/02/2021 "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021" del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

Poiché le opere previste in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato Rio Ormea, iscritto al n. 278 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza è allegata copia del progetto, redatto da Ingeoproject Studio Associato (ing. Giorgio Scioldo, ing. Roberto Sperandio), approvato con Delibera di Giunta Comunale del 08-08-2022.

Con nota prot. 25795 del 17-06-2022 questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento, richiesto integrazioni e conseguentemente sospeso il procedimento.

Successivamente il Comune di Solonghella ha trasmesso integrazioni con le seguenti note: nota ns prot. 36066 del 24-08-2022, nota ns prot. 39808 del 21-09-2022, nota ns prot. 43973 del 17-10-2022 e nota ns prot. 45353 del 25-10-2022.

Dall'esame degli elaborati progettuali allegati all'istanza, si evince che l'opera oggetto di autorizzazione idraulica consta in:

- rifacimento del ponte esistente sul rio Ormea a servizio della strada per loc. Fabiano, mediante realizzazione di un nuovo ponte costituito da una struttura scatolare prefabbricata di sezione netta interna di metri 5,00 x 2,5 h;
- realizzazione di scogliere con massi intasati in terra a monte e a valle del ponte, in sponda destra e sinistra e rivestimento completo del fondo alveo, per una lunghezza complessiva di circa 180 metri, di cui circa 115 m a monte e i restanti a valle;
- realizzazione di opere a cielo aperto di sistemazione della confluenza del rio Solonghella con il rio Ormea in sponda destra a valle del ponticello di cui sopra, mediante scogliere in massi e rivestimento del fondo alveo.

Trattandosi di manufatto d'attraversamento di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito e senza la costituzione del deposito cauzionale ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

L'attraversamento così come presentato negli elaborati di progetto, risulta ottemperare ai criteri di compatibilità idraulica relativi ai tombini, così come descritti dalla Circolare esplicativa alle NTC 2018 del 21 gennaio 2019 n. 7.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento di competenza del Settore Scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904 può ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Ormea e compatibile con lo stato dei dissesti che lo contraddistinguono, e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. sulle sponde del ponticello dovrà essere posta opportuna segnaletica che indichi ai mezzi transitabili, velocità e pericoli derivanti dall'attraversamento e adottate tutte le disposizioni previste dalla normativa stradale vigente, al fine di garantire la pubblica incolumità di chi vi acceda;
2. le difese spondali in massi previste in progetto dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo della sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua o provocare deviazioni al flusso della corrente, inoltre le estremità di monte dovranno essere opportunamente ammorsate alla sponda esistente, al fine di evitarne l'aggrimento da parte della corrente;

3. le opere radenti lungo il rio Solonghella alla confluenza nel rio Ormea dovranno presentare un miglior raccordo con le opere di sponda destra del rio Ormea, in modo tale da evitare turbolenze puntuali della corrente;
4. la sezione del rio Ormea nel tratto in corrispondenza dell'immissione del rio Solonghella non dovrà presentare restringimenti, e comunque questa dovrà essere maggiore di quella terminale del rio Solonghella;
5. sul rio Ormea si suggerisce, al fine di evitare il ristagno dell'acqua durante i periodi di magra, di creare una zona di deflusso prioritario della portata di magra;
6. durante i lavori di costruzione dovrà essere rispettata la quota imposta di fondazione delle scogliere prevista in progetto, tenendo conto che tale misura dovrà essere calcolata dalla quota di riferimento di fondo alveo;
7. i massi che verranno riutilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinarsi del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva della corrente durante le piene, dovranno essere costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
8. a ultimazione lavori, gli scavi realizzati nelle pertinenze demaniali dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con la sponda del corso d'acqua;
9. il materiale litoide sciolto proveniente dagli scavi per il posizionamento delle scogliere dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di erosioni localizzate lungo le sponde; eventuale materiale non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (solo nel caso in cui sia dimostrato con specifica analisi di essere materiale privo di valore commerciale) mentre quello proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e dalle pertinenze demaniali;
10. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
11. a ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di cantiere che interessano l'alveo del rio Ormea, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021, e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. 616/77: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";

- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della L.R.23/08 : "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
- D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della L.R. 44/00: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n.112/1998";
- L.R. 12 del 18/5/2004 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 152/2006: "Norme in materia ambientale";
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).;
- Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - del 23/02/2021 "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021".;

determina

A) di **autorizzare**, ai sensi del R.D. n. 523/1904 ai soli fini idraulici, il Comune di Solonghelo (AL), ad eseguire gli interventi idraulici sull'asta del rio Ormea consistenti in: rifacimento del ponticello in fregio a via Giuseppe Garibaldi e relative opere idrauliche, realizzazione di scogliera con massi intasati in terra, per uno sviluppo complessivo di 115 metri a monte e 60 metri a valle del ponticello e realizzazione di opera di confluenza del rio Solonghelo in ingresso nel rio Ormea a valle del ponticello. Il tutto nelle posizioni e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche elencate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'accesso e il transito sul manufatto dovranno essere adeguatamente gestiti dal concessionario e sotto la sua diretta responsabilità, con chiusura nel caso di piena del corso d'acqua e in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
3. Al fine di poter applicare i criteri di compatibilità idraulica descritti dalla Circolare esplicativa alle NTC 2018 del 21 gennaio 2019 n. 7, relativi ai tombini, l'impalcato del ponte dovrà essere reso strutturalmente solidale con la struttura scatolare inferiore;
4. è fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo; il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per il posizionamento delle opere di difesa dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o erosioni di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi, mentre l'eventuale eccedenza e il materiale proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovranno essere conferiti a discarica nei rispetti di cui al D Lgs 152/2006 e smi;

5. nell'attuazione degli scavi e dei riporti di ripristino della sezione idraulica non dovranno essere modificate le caratteristiche plano altimetriche delle sponde; le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
8. il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un congruo preavviso, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni impartite;
9. è vietato l'accesso e il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua e in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
10. durante la realizzazione dei lavori non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento; resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
11. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si

renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

B) di stabilire che con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, ma che per il manufatto di attraversamento esistente dovrà essere conseguito il formale atto di concessione per il quale il presente provvedimento costituisce motivazione.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Patrizia Buzzi

Irene Sterpi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli